

Qui bisogna badare che si tratta di esattorie per cui è stato difficile il collocamento, perchè per una ragione o per l'altra l'esperimento non è riuscito: come volete che un esattore vada per tre o quattro anni a sobbarcarsi alla *via crucis* di un'esattoria in queste condizioni? Se ha parecchi anni davanti a sè, può anche sperare che i tempi mutino e potrà quindi fare buone condizioni; se invece si troverà vincolato dal termine dei cinque anni, forse si troverà difficilmente, e può darsi che faccia scontare la brevità del termine con un maggiore aggio.

Se la Commissione non ha difficoltà, io esprimerei dunque il desiderio che sia mantenuto il termine di 10 anni; se però la Commissione insiste in base ad uno studio preciso già fatto della questione, sarò contento di ascoltare queste ragioni della Commissione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro insiste perchè sia lasciata la dicitura « per tutto o parte del decennio » che è nel testo unilaterale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole rettore.

UBERTI, *relatore*. La Commissione è giunta alla proposta di ridurre il termine da 10 a 5 anni per il carattere eccezionale del provvedimento, per il quale il prefetto ha il diritto di conferire l'esattoria senza le garanzie stabilite dalla presente legge.

Ora è vero che vi può essere difficoltà di conferimento, ma aggiungere « dentro i limiti di cui al comma 3° » significa arrivare fino ad una misura di aggio del 6 per cento. Ora ciò è così distante dal dato d'asta, e così distante anche dall'eventuale aumento di un dieci per cento per la proposta di conferimento per terna, che vi può essere un così largo margine che è sembrato alla Commissione molto prudente non dare un così largo potere al prefetto, ma limitarlo ad un quinquennio, perchè vi può essere nel quinquennio la possibilità di trovare, appunto, chi sia disposto ad assumere l'esattoria a condizioni meno onerose per i contribuenti, essendosi potute modificare le condizioni per cui il conferimento per asta o per terna non abbia potuto aver luogo.

Perciò si è ritenuto da parte della Commissione di introdurre la limitazione ai 5 anni.

D'altronde, anche a causa della guerra, noi ci troviamo in molte regioni, e specialmente nelle provincie invase, in condizioni

per cui attualmente può essere difficile trovare un esattore, ma ciò può divenire facile trovarlo invece, superate che sieno le attuali condizioni eccezionali.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io non avevo fatta propriamente una questione, ma avevo chiesto degli schiarimenti e non insisto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 13 nel testo proposto dal presidente della Commissione finanza e tesoro, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14.

Art. 14.

« Non possono essere esattori:

1°) I membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa;

2°) I pubblici impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;

3°) I ministri dei culti;

4°) I consiglieri e gli impiegati e salariati della provincia, del comune, del consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

5°) I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei comuni interessati;

6°) Coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7°) Coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione;

8°) Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori;

9°) I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dei pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati a qualsiasi altra pena, eccetto l'arresto non superiore a cinque giorni e l'ammenda